



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497233

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Ai
Dirigenti
istituzioni scolastiche e formative provinciali

e p.c. Spett.li

Servizio Istruzione

Servizio Formazione professionale,
formazione terziaria e funzioni di sistema

Servizio Reclutamento e gestione del
personale della scuola

Servizio Attività educative per l'infanzia

Organizzazioni sindacali

D335/2021/4.16-2021-41/RC-LB-mt

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Legge 24 settembre 2021, n. 133 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”. Principali novità.

Gentili,

come noto, il 2 ottobre 2021 è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

Ferme le indicazioni già impartite a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 e dell'ordinanza n. 81 del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 20 agosto 2021, preme in questa sede evidenziare le novità più rilevanti introdotte dalla legge di conversione rinviando comunque alla lettura del testo di legge per un'analisi di maggiore dettaglio.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

L'art. 1 della legge di conversione abroga il decreto- legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale" il cui contenuto viene aggiunto con alcune modificazioni al DL n. 52 del 2021.

In particolare la formulazione dell'art. 9-ter.1 del DL 52/2021, prevede che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'art. 9 ter, commi 1 e 1 bis, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, e formative o loro delegati sono tenuti a verificare puntualmente il rispetto di tale disposizione.

La norma chiarisce inoltre che la disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e a coloro che sono stati esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministro della Salute.

In particolare per quanto concerne l'obbligo di verifica della certificazione COVID-19 per i soggetti che accedono alle strutture per ragioni di servizio o di lavoro la verifica dovrà essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati e dovrà essere eseguita a campione da parte dei dirigenti scolastici o delegati.

L'art. 9-ter.1, quarto comma, dispone inoltre che per la violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque accede alle strutture (comma 1) e di coloro che vi accedono per ragioni di servizio o di lavoro (comma 3), è prevista una sanzione amministrativa. L'accertamento della violazione di cui al comma 1 e di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche e formative. Le conseguenti sanzioni sono irrogate dal Prefetto (per la Provincia Autonoma di Trento dal Commissariato del Governo) e si applicano, per quanto non stabilito dalla medesima previsione di legge, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, in quanto compatibili.

OBBLIGO DELLE MASCHERINE A SCUOLA

E' confermato l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi socio educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia nonché per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive. Alla luce di quanto sopra preme dunque evidenziare che al criterio dell'età anagrafica (sei anni) si sostituisce quello di frequenza per grado di scuola. Ne deriva che saranno tenuti ad indossare la mascherina tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria a prescindere dal compimento del sesto anno di età.

VALIDITA' DEL TAMPONE MOLECOLARE

La validità del tampone molecolare è estesa da 48 a 72 ore mentre resta invariata a 48 ore la validità del tampone antigenico rapido.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19- CASI PARTICOLARI

La legge di conversione prevede che, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato art. 9 comma 2 del DL 52/2021.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

In relazione alla sospensione del rapporto di lavoro, si evidenzia che la legge di conversione precisa che la sospensione del rapporto di lavoro prevista a decorrere dal quinto giorno mantiene efficacia fino al conseguimento della condizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 ter del DL 52/2021 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E FORMATIVI / RESPONSABILI

Con specifico riferimento all'obbligo di controllo della certificazione verde covid-19 del personale scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica, si anticipa che, fermo restando le previsioni di cui all'ordinanza n. 81 del 20 agosto 2021 in ordine agli strumenti di verifica della certificazione verde COVID-19 per tutte le istituzioni del sistema educativo provinciale, sono in corso di perfezionamento gli atti per l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della procedura informatizzata basata sull'interazione fra sistema informativo dell'istruzione Sidi e la piattaforma nazionale DGC, come prevista e disciplinata dal DPCM 10 settembre 2021.

A tal proposito, a breve verrà inviata un'apposita circolare da parte del Servizio Formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema con le istruzioni operative ed il Manuale di gestione.

Si precisa da ultimo che con riferimento alle tematiche riguardanti la procedura di accertamento e di irrogazione della sanzione, nonché la sospensione del rapporto di lavoro in relazione alla durata della supplenza, seguiranno note di specifica ad integrazione della presente.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).